



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

Reg. N° 109 del **27 LUG.** 2012

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	Modifica al vigente regolamento tariffa igiene ambientale: approvazione nuovo schema regolamento e tariffe per l'anno 2012.
-----------------	---

L'anno duemiladodici, il giorno ventisette del mese di luglio con inizio alle ore 13,15, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

N.	Cognome e Nome		Pres.	Ass.
1	CARUSO Basilio	Sindaco- Presidente	x	
2	GERMANELLI Tindaro	Vice Sindaco	x	
3	GAGLIO Francesco	Assessore	x	
4	PALMERI Salvatore Giuseppe	Assessore	x	
5	SAITTA Alberto	Assessore	x	

Con la partecipazione del Segretario Comunale D.ssa Nina Spiccia

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

PROPOSTA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Registro Generale
proposte 108/2012

AREA ECONOMIA - BILANCIO E TRIBUTI

Proposta di deliberazione N° 12 del 27.07.2012

OGGETTO: Modifica al vigente regolamento tariffa igiene ambientale: approvazione nuovo schema regolamento e tariffe per l'anno 2012.

- Premesso:
 - che a seguito della riforma del sistema di gestione integrata dei rifiuti, introdotta nell'ordinamento con il decreto legislativo n°22/97, tutte le attività di competenza dei Comuni nel campo della gestione dei rifiuti, unitamente alle funzioni amministrative e fiscali, l'affidamento della gestione del servizio, con le modalità prescritte dalla vigente normativa, l'attività di vigilanza, accertativa e la riscossione della relativa tariffa, sono state trasferite agli ATO;
 - che in Sicilia, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti - Presidente della Regione siciliana, in esecuzione di quanto prescritto dall'art. 2 bis, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2983/99 e successive modifiche ed integrazioni, ha promosso ed organizzato una gestione unitaria dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in ciascun ambito territoriale ottimale;
 - che, con ordinanza commissariale n. 280 del 19 aprile 2001, sono stati individuati gli ambiti territoriali ottimali;
 - che in esecuzione degli obblighi di legge, questo Comune, con la deliberazione consiliare n. 60, del 13.12.2002, ha approvato lo schema di statuto della Società d'Ambito ME2, delegando ad essa, secondo la normativa vigente a suo tempo, tutte le attività di propria competenza nel campo della gestione integrata dei rifiuti, ivi compresa la riscossione della tariffa;
- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 13/07/2010, con la quale è stato approvato il regolamento della tariffa di igiene ambientale, così come predisposto dall'ATO ME 2 S.p.A.;
- Vista la legge regionale n. 9 dell'8.04.2010, che ha dettato la disciplina di riforma in Sicilia della gestione integrata dei rifiuti in maniera coordinata con le disposizioni del D.lgs n. 152 del 3.04.2006;
- dato atto:
 - che l'art. 19, della predetta legge regionale, ha disposto, a far data dalla sua entrata in vigore la messa in liquidazione delle società d'ambito, costituite per la gestione integrata dei rifiuti;
 - che l'art. 6 della medesima legge regionale ha istituito le Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti - S.R.R.- costituite dalla Provincia e dai Comuni in esse ricompresi, per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti;

- che il predetto art. 19 ha previsto che, nonostante l'immediata messa in liquidazione, i liquidatori di ciascun ATO sono tenuti a garantire, anche nella fase della liquidazione, la continuità e regolarità dell'espletamento del servizio, fino al definitivo avvio del sistema di gestione integrata dei rifiuti con le modalità previste dalla stessa legge;
- Vista la Legge Regionale n. 26 del 9.05.2012, pubblicata nella G.U.R.S. n. 19, dell'11.05.2012, concernente: "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale", con la quale si modifica l'art. 15 della Legge Regionale n. 9/2010, aggiungendosi il comma 4 bis, che testualmente recita: *"La Giunta regionale è autorizzata a definire e organizzare un sistema unitario, su base regionale, per la riscossione delle entrate per i servizi connessi alla gestione integrata dei rifiuti"*;
- Dato atto, inoltre:
 - che si rende necessario, nelle more di cui sopra ed al fine di non arrecare danno erariale, riscuotere la tariffa per il 2012;
 - che con deliberazione consiliare n. 20 del 25.05.2012, esecutiva, per le motivazioni nella stessa esposte, si è stabilito quanto segue:
 1. Di revocare la deliberazione consiliare n. 60 del 13.12.2002, nella parte in cui si demanda alla costituenda società d'ambito l'attività di tariffazione, riscossione e gestione degli introiti, relativi al servizio unitario ed integrato dei rifiuti e, conseguentemente, provvedere al trasferimento delle funzioni predette, a partire dall'anno 2012, da quel soggetto al Comune di Sant'Angelo di Brolo;
 2. Di svolgere, nelle more dell'entrata in esercizio delle S.R.R. di cui alla L.R. n. 9/2010 e, comunque, in costanza del regime transitorio designato dalla stessa legge, come integrata con la Legge Regionale n. 26/2012, a partire dal corrente anno, in forma diretta, il servizio di accertamento e riscossione della tariffa di igiene ambientale "TIA 1", per assicurare ai cittadini i servizi contenuti nell'allegato piano finanziario;
 3. Di cassare, per i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche espresse in narrativa del presente provvedimento, che si richiamano ad ogni effetto sul presente dispositivo, i commi 1° e 2° dell'art. 8 del "Regolamento tariffa igiene ambientale", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31, del 13.07.2010;
 4. Di sostituire i predetti commi con i seguenti:
 - I. L'accertamento della TIA potrà essere effettuato dal Comune in uno dei seguenti modi:
 - a) Singolarmente o nelle forme associate previste dalle vigenti norme;
 - b) Mediante affidamento a terzi, sia l'accertamento che la riscossione, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali;
 - c) Direttamente, accertamento e riscossione in proprio, mediante le modalità di predisposizione di elenco di contribuenti, anche in deroga a norme diverse e con accertamento dei soggetti passivi, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni e/o con personale comunale con il solo limite che la potestà regolamentare Comunale incontra nelle materie coperte da riserva di legge;
 - II. La Giunta procederà, sulla base dell'opportunità e la convenienza, ad operare l'opzione di cui al presente articolo".
- Considerato che, da un'attenta disamina delle norme regolamentari, approvate con le sopraccitate deliberazioni consiliari n. 31/2010 e n. 20/2012, in relazione anche all'espletamento dei servizi ed al piano finanziario da coprire, si rende necessario apportare alle stesse ulteriori modifiche ed integrazioni, come da schema allegato alla presente deliberazione;

- Viste le tabelle delle tariffe, articolate così come previste nel regolamento comunale, da valere per l'anno 2012;
- Considerato, inoltre, che la "TIA 1", di cui al Decreto Legislativo n. 22/97 ha natura tributaria;
- VISTO il Regio Decreto 14.04.1910, n. 639;
- VISTO il Decreto Legislativo 05.02.1997, n. 22;
- VISTO il Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446 ed in particolare l'art. 52;
- VISTO IL Decreto Legislativo 27.04.1999, n. 158;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- VISTA l'ordinanza n. 4989 del 28/08/2001 del Consiglio di Stato;
- VISTO il Decreto Legislativo 02.04.2006, n. 152 e ss.mm. e ii.;
- VISTA la risoluzione n. 8/DPP del 30/07/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 238/09;
- VISTA l'ordinanza 21 giugno 2010, n. 14903, della Suprema Corte di Cassazione - Sezione Unite;
- VISTA la Legge Regionale 08.04.2010, n. 9;
- VISTA la Legge Regionale 09.05.2012, n. 26;
- VISTO le altre norme vigenti in materia;
- VISTO il vigente ordinamento degli EE.LL., vigente in Sicilia;
- VISTO lo statuto Comunale;

Tutto ciò premesso:

SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

- Di modificare, per i motivi di cui in premessa e che si richiamano nel presente dispositivo, il regolamento della tariffa di igiene ambientale, approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 13/07/2010, modificato con la deliberazione consiliare n. 20 del 25.05.2012, come da schema allegato, che fa parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione e che contestualmente si approva;
- Di approvare, per l'anno 2012, le tabelle della tariffa di igiene ambientale "TIA 1", articolate così come previsto nello schema del regolamento comunale;

Il Responsabile dell'Istruttoria

IL PROPONENTE






Comune Sant'Angelo di Brolo

Provincia di Messina

REGOLAMENTO TARIFFA

IGIENE AMBIENTE



Approvato da _____ in Data _____



Art. 1) - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

1. Il Comune di Sant'Angelo di Brolo, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 20 del 25-05-2012, è il soggetto delegato per tutte le incombenze relative all'accertamento e alla riscossione della tariffa di igiene ambientale "TIA1", nelle more dell'entrata in esercizio delle S.R.R., di cui alla Legge Regionale n. 9 dell'8-04-2010 e, comunque, in costanza del regime transitorio designato dalla stessa legge, come integrata con Legge Regionale n. 26 del 09-05-2012.

2. A decorrere dall'01/01/2012, la TIA, istituita con deliberazione consiliare n. 31 del 13.07.2010, esecutiva, per la copertura dei costi, relativi ai servizi per la gestione dei rifiuti urbani, in conformità a quanto previsto dall'art. 238, del D. Lgs. 152/2006, è determinata in base alla tariffa di riferimento, come da D.P.R. n.158/99 e successive integrazioni e modifiche.

Art. 2) - DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa di riferimento è adottata ai sensi del D.P.R. n. 158/99 e dell'**Allegato 2** che fornisce indicazioni circa la ripartizione fra costi fissi e variabili, nonché le formule relative.

2. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, così come previsto dal D.P.R. 158/99 e relativi allegati.

3. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza **domestica e non domestica**.

4. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri razionali basati sull'effettiva produzione di rifiuti delle due tipologie di utenza. I calcoli saranno effettuati annualmente in sede di determina della tariffa a partire dalle schede economico-finanziarie, in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio.

5. A livello territoriale, la tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, ed in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità



dei servizi da fornire.

6. La tariffa è definita in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio, di cui all'art. 8, D.P.R. 158/99, a valere per l'anno solare successivo. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

7. La tariffa complessivamente dovuta è arrotondata ai cinque centesimi di euro superiori o inferiori per le frazioni superiori ovvero non superiori a 0,05 euro.

Art. 3) - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E PARTE VARIABILE PER SINGOLO UTENTE

1. Per la parte fissa, stabiliti i costi ad essa afferente e la loro ripartizione fra utenze domestiche e non domestiche, si procederà alla determinazione per singolo utente come segue:

a) Per l'utenza domestica verranno adottati i coefficienti (**Ka**) previsti dalla tabella 1 dell'allegato 1 del presente regolamento. Il numero dei componenti del nucleo familiare è rilevato in base alle iscrizioni anagrafiche, risultanti allo 01.01 dell'anno di riferimento della tariffa per le persone residenti nel comune, mentre per quelle non residenti è fatto obbligo all'utente di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare o dei conviventi. Alle utenze intestate a soggetti non residenti, che non avranno presentato tale denuncia, verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a 2.

b) Per l'utenza non domestica verranno adottati dei coefficienti (**Kc**) commisurati alla reale produzione dei rifiuti, riportati nella tabella 2 dell'allegato 1 del presente regolamento.

2. Per la parte variabile, stabiliti i costi ad essa afferenti e la loro ripartizione fra utenze domestiche e non domestiche, si procederà alla determinazione per singolo utente come segue:

a) Per l'utenza domestica verranno adottati dei coefficienti (**Kb**) previsti dalla tabella 1 dell'allegato 1 del presente regolamento.

Il numero dei componenti del nucleo familiare è rilevato in base alle iscrizioni anagrafiche



risultanti allo 01.01 dell'anno di riferimento della tariffa per le persone residenti nel comune, mentre per quelle non residenti è fatto obbligo all'utente di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare o dei conviventi. Alle utenze intestate a soggetti non residenti che non avranno presentato tale denuncia verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a 2.

b) Per l'utenza non domestica, vengono adottati i coefficienti (**kd**) commisurati all'ipotetica produzione annua dei rifiuti per mq., previsti dalla **tabella 2** dell'allegato 1 del presente regolamento.

Art. 4 - DELIBERAZIONE DELLA TARIFFA.

1. La tariffa viene deliberata annualmente secondo il piano finanziario predisposto dall'ATO, oppure dal soggetto di cui alla L.R. n.9/2010 (S.R.R.).

Art. 5 - PIANO FINANZIARIO

1. Ai fini della determinazione della tariffa, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/99, la Società d'Ambito oppure il soggetto di cui alla L.R. n.9/2010 (S.R.R.), gestore del ciclo dei rifiuti urbani, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, predispone il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. Il piano finanziario comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
- b) il piano finanziario degli investimenti;
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d) le risorse finanziarie necessarie;

3. Il Piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale e organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che



si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

4. Sulla base del piano finanziario si determina l'articolazione tariffaria.
5. L'Amministrazione Comunale provvede annualmente, a trasmettere all'Osservatorio nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione di cui al precedente comma 3.
6. I dati relativi alle componenti di costo della tariffa, di cui al punto 1 dell'allegato 2 del decreto sono comunicati annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.

Art. 6 - PRESUPPOSTO DELLA TARIFFA ED ESCLUSIONI

1. La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti esistenti nelle zone del territorio comunale. L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante, con vincolo di solidarietà fra chi usa in comune i locali e le aree.
2. La determinazione della superficie dei locali, ai fini della commisurazione della tariffa, è desunta dalle planimetrie catastali o di progetto, oppure dalla misurazione diretta, al netto dei muri perimetrali. La determinazione della superficie delle aree scoperte è desunta dalle planimetrie catastali o dal contratto d'affitto, se trattasi di area privata, o dall'atto di concessione, se trattasi di aree pubbliche, oppure alla effettiva misurazione del perimetro interno, al netto delle costruzioni esistenti. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto o per eccesso secondo che sia rispettivamente entro la frazione di 0,50 mq. o superiore. La superficie coperta è computabile solo se l'altezza utile è superiore a cm.160.
3. Condizioni d'uso particolari:
 - a) Nel caso di locali in multiproprietà e nel caso di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia per i locali e le aree scoperte di uso comune ed a corrispondere la relativa tariffa;
 - b) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività



economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata a tal fine;

- c) Per le parti comuni di condominio di cui all'art. 1117 C.C. l'obbligazione di denuncia e di pagamento della tariffa fa carico a chi detiene in via esclusiva i relativi locali;
- d) Per i locali ed aree scoperte ad uso privato utilizzati dal Comune la tariffa fa carico al Comune stesso;
- e) Per i locali ad uso abitativo ammobiliati e locati per periodi inferiori all'anno la tariffa è dovuta dal proprietario.

5. Non sono soggette a tariffa le superfici dei locali e delle aree, che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono destinati o perché sussistono oggettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno, sotto elencati :

- a) Locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;
- b) Superfici adibite a sale d'esposizione museale;
- c) Soffitte, ripostigli e simili, che non costituiscano pertinenza o accessorio di altre unità immobiliari, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a mt. 1,60
- d) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali: cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- e) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o idonea documentazione.
- g) unità immobiliari a destinazione abitativa o diversa che risultino completamente vuote o chiuse o inutilizzate, nonché le aree di pertinenza sempre che anche queste



ultime risultino inutilizzate. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o idonea documentazione.

h) le aree scoperte adibite a verde.

6. Non sono assoggettabili alla parte variabile della tariffa i locali e le aree dove si producono rifiuti speciali non assimilati.

Art. 7- DENUNCE

1. I soggetti obbligati al pagamento della tariffa, presentano denuncia unica dei locali e delle aree entro 15 giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione, indicando le superfici occupate e il numero dei componenti il nucleo familiare o il tipo di attività cui le stesse sono adibite, presso l'Ufficio competente, compilando e sottoscrivendo il modello predisposto dal Comune.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tariffa risultino invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare, negli stessi termini di tempo e modalità, la variazione relativa alla denuncia originaria che comporti un diverso ammontare della tariffa e/o comunque influisca sull'applicazione e riscossione della stessa.

3. Le denunce presentate dalle **utenze domestiche** devono contenere:

a) I dati identificativi del soggetto;

b) Il numero degli occupanti l'alloggio, se residenti nel comune, o i dati identificativi se non residenti;

c) L'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali;

d) Condizioni che diano diritto ad agevolazioni/riduzioni/esenzioni;

4. Le denunce presentate dalle **utenze non domestiche** devono contenere:

e) I dati identificativi del soggetto dichiarante (rappresentante legale o altro);

f) Categoria di appartenenza;

g) Il codice ISTAT dell'attività prevalente;



- h) L'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - i) Condizioni che diano diritto ad agevolazioni/riduzioni/esenzioni;
5. L'obbligazione inerente al pagamento della tariffa decorre dal primo giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione dei locali e perdura fino al giorno in cui l'occupazione o conduzione cessa. La denuncia di cessazione deve essere presentata al Comune entro 15 giorni.

All'atto della presentazione verrà rilasciata una ricevuta dell'avvenuta denuncia. Nel caso di spedizione della denuncia, farà fede il timbro postale, se inviata via posta, o il giorno di ricevimento, se inviata a mezzo fax o posta elettronica.

Gli uffici comunali in occasione di nuove iscrizioni anagrafiche, decessi, richiesta di residenza, trasferimento di residenza in altro Comune, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni edilizie, devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente stesso di presentare la denuncia anche in assenza di detto invito.

Il Comune farà richiesta ai gestori di pubblici servizi (gas, acqua, energia elettrica e telefono) di comunicare gli allacciamenti di nuove utenze, con specifica distinzione tra prime abitazioni, seconde case o attività commerciali o ad uso diverso da quello residenziale al fine di poter meglio individuare gli evasori.

Art. 8 - APPLICAZIONE E RISCOSSIONE DELLA TARIFFA

1. L'accertamento della TIA potrà essere effettuato dal Comune in uno dei seguenti modi:

- a) Singolarmente o nelle forme associate previste dalle vigenti norme;
- b) Mediante affidamento a terzi, sia l'accertamento che la riscossione, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali;
- c) Direttamente, accertamento e riscossione in proprio, mediante le modalità di predisposizione di elenco di contribuenti, anche in deroga a norme diverse e con accertamento dei soggetti passivi, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni



e/o con personale comunale con il solo limite che la potestà regolamentare Comunale incontra nelle materie coperte da riserva di legge;

2. La Giunta procederà, sulla base dell'opportunità e la convenienza, ad operare l'opzione di cui al presente articolo.

3. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo del versamento della tariffa comprensivo delle eventuali sanzioni ed interessi, risulta inferiore a € 5,00.

Art. 9) - RIMBORSI

1. Nei casi di errori sul calcolo della tariffa il gestore del servizio dispone il rimborso nella successiva fatturazione.

2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dalla legge.

3. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a € 5,00.

Art. 10) - UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

1. Per utenze non stabilmente attive si intendono:

a) Per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (secondo case) e gli alloggi a disposizione di cittadini residenti all'estero, le abitazioni di persone ricoverate in modo permanente presso case di cura o ricovero;

b) Per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionali occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

2. Alle utenze non domestiche di cui al superiore comma 1 lettera b viene applicata la tariffa della categoria corrispondente con una riduzione pari al 30 % sulla parte variabile.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani, stabilita dal Comune.

4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da



effettuare, in contemporanea all'eventuale canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione.

5. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.

6. Le utenze domestiche non stabilmente attive sono associate ai fini del calcolo della tariffa al numero dei componenti la famiglia anagrafica denunciante ovvero, nel caso di mancanza di denuncia, a quello previsto per le famiglie dei non residenti.

Art.11 - TARIFFA GIORNALIERA

1. Per le utenze che producono rifiuti in locali ed aree scoperte o ad uso pubblico occupate temporaneamente, si applica la tariffa giornaliera.

2. La tariffa giornaliera è fissata secondo la categoria corrispondente all'attività effettivamente svolta, rapportata al periodo di occupazione o conduzione dell'atto autorizzatorio a quello di effettiva occupazione o conduzione.

3. La tariffa giornaliera di smaltimento non si applica qualora i soggetti dimostrino di provvedere in proprio allo smaltimento dei rifiuti.

4. La tariffa giornaliera è commisurata, per ciascun mq. di superficie occupata e per giorno di occupazione, nella misura di 1/365 della tariffa annuale maggiorata del 50% per la copertura dei maggiori costi del servizio. E' facoltà dell'utente richiedere il pagamento della tariffa annuale.

5. E' dovuta la tariffa annuale intera nel caso di svolgimento dell'attività per periodi superiore alla durata di 183 giorni dell'anno solare di riferimento, anche se ricorrenti.

6. Per particolari manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche ovvero aree ad uso pubblico, Il Comune, può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione stessa, una tariffa forfettaria media per uso di banchi commerciali, da applicarsi sulla area occupata, provvedendo ad un addebito unico.

7. Il corrispettivo è dovuto dal soggetto organizzatore.



8. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuare contestualmente all'eventuale canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione, con le stesse modalità previste per il pagamento del predetto canone.

9. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.

10. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo della tariffa giornaliera risulta inferiore a € 1,50 (euro uno/50).

Art. 12) - AGEVOLAZIONI, ESENZIONI

1. Per la raccolta differenziata, in base all'art. 7, comma 1 del D.P.R. 158/99, viene assicurata un'agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, conseguiti dalle utenze in materia di conferimento.

2. La tariffa, nella sola parte variabile, è ridotta del 30% nel caso di:

a) Abitazioni tenute a disposizione di cittadini residenti all'estero ovvero ove sussistono le condizioni dell'articolo 10 del presente regolamento;

3. La tariffa, nella sola parte variabile, è ridotta del 30% nel caso di:

a) Abitazioni non servite dal servizio di raccolta, con distanza superiore ai 500 metri dal più vicino punto di raccolta ubicato in apposito elaborato.

4. La tariffa, nella sola parte variabile, è ridotta del 20% per le utenze domestiche che utilizzano il compostaggio domestico. L'utente che intende avvalersi di tale agevolazione dovrà :

a) compilare in ogni sua parte l'apposito modello messo a disposizione dal Comune;

b) impegnarsi alla corretta esecuzione del compostaggio domestico, osservando quanto è prescritto dal Regolamento Comunale per la raccolta differenziata;

c) impegnarsi a non conferire al servizio di raccolta la frazione organica dei rifiuti ed i



rifiuti vegetali prodotti;

5. La tariffa è ridotta del 15% per le case rurali abitate da famiglia di coltivatore diretto, imprenditore agricolo a titolo principale o da coloni. Il presupposto imprescindibile per tale riduzione è l'avvenuta certificazione che attesti la reale attività dell'utente.
6. Una riduzione tariffaria è concessa al produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati, ai sensi della normativa in vigore e del Regolamento Comunale per la gestione dei servizi di raccolta integrata dei RU, che dimostri di averli avviati a recupero. La riduzione sarà applicata sulla parte variabile della tariffa in proporzione a quanto il produttore dimostri di aver effettivamente avviato a recupero, mediante attestazione del soggetto che ha effettuato l'attività di recupero. I requisiti di cui al presente punto sono valutati annualmente.
7. L'interruzione temporanea del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalle competenti autorità sanitarie, l'utente può provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, con diritto al rimborso, a seguito di deliberazione della giunta comunale, in base a domanda documentata, di una quota della tariffa corrispondente al periodo di interruzione.
8. Sono esenti dal pagamento della tariffa i nuclei in "stato di bisogno" segnalati dai competenti uffici comunali come stabilito nel successivo articolo 14.
9. Per le utenze domestiche e non domestiche che conferiscono i rifiuti in modo differenziato presso gli impianti di CCR o nell'ambito di apposito servizio di raccolta viene riconosciuto un abbattimento sulla parte variabile della tariffa, commisurato alla tipologia e quantità di rifiuti conferiti. L'abbattimento non potrà essere superiore al 20 % (venti per cento) della parte variabile della tariffa dovuta. La riduzione potrà essere riconosciuta anche a collettività omogenee (es. contrade, rioni, quartieri, condomini), sulla base dei risultati raggiunti nella raccolta differenziata. Per le utenze non



domestiche che dimostrino di avere avviato a recupero rifiuti assimilati, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero, è riconosciuta una riduzione sulla parte variabile della tariffa della categoria di competenza dell'utenza, per un ammontare proporzionale al rifiuto recuperato. I coefficienti per la determinazione degli abbattimenti sono determinati con apposita deliberazione, sulla base di criteri razionali che tengono conto dei vantaggi e dei risultati economici e ambientali. Le riduzioni del presente articolo sono riconosciute entro l'anno solare successivo a quello di riferimento.

10. Nel caso di persone temporaneamente domiciliate altrove per motivi di lavoro o di studi, per un periodo non inferiore a sei mesi all'anno, dietro presentazione di opportuna documentazione, da rinnovarsi annualmente, è prevista la riduzione della parte variabile della tariffa, nella misura del 30% .

Art 13) AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE DOMESTICHE

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del D.p.R. 158/99, si riconosce l'agevolazione alle utenze domestiche ripartendo fra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi attribuibili in misura percentuale, secondo criteri che favoriscono le utenze domestiche, rispetto alle utenze non domestiche.

2. La percentuale di attribuzione viene stabilita annualmente con deliberazione che determina la tariffa.

Art 14) – SOSTITUZIONE DELL'ENTE COMUNALE ALL'UTENZA E AGEVOLAZIONI

1. E' riconosciuta al comune la facoltà di determinare forme di agevolazioni tariffarie, a favore di singole categorie di utenti domestici e/o non domestici, per particolari ragioni di carattere economico e sociale, con atto deliberativo da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale.

2. Per l'ottenimento delle predette esenzioni e agevolazioni deve essere presentata apposita istanza all'Amministrazione Comunale, allegando idonea documentazione.

3. La concessione delle esenzioni e delle agevolazioni sarà stabilita dall'Amministrazione



comunale con proprio atto da comunicare all'interessato.

4. Le agevolazioni disciplinate con il presente articolo non potranno superare il 70% della tariffa dovuta per l'anno di competenza, ivi incluse le altre agevolazioni fruite, ai sensi del presente regolamento.

Art. 15) - OMESSA, INFEDELE ED INCOMPLETA DENUNCIA - PENALITÀ

1. In caso di omessa, infedele od incompleta denuncia il Comune provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, ad emettere atto di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente agli interessi moratori stabiliti dalla legge, oltre all'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla vigente normativa. Alla cifra risultante verrà applicata una maggiorazione del 30% annuo, a titolo di risarcimento per il danno finanziario e le spese d'accertamento.

2. Gli atti di cui al comma 1, devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d'uso, dei periodi, della tariffa che si sarebbe dovuta applicare e delle norme regolamentari e/o di legge violate.

Art. 16 - CONTROLLI DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle utenze, effettuata anche in base alle convenzioni con soggetti abilitati, di cui a l'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, il comune può rivolgere all'utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti.

2. In caso di mancato adempimento da parte dell'utente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, il personale incaricato della rilevazione della superficie assoggettabile a tariffa, munito di autorizzazione e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, può accedere agli immobili soggetti alla tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di



segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo, e comunque sempre nell'ambito di quanto concesso dalla normativa vigente.

3. La tariffa è applicata e riscossa dal Comune .



Allegato 01 : coefficienti utilizzati per il calcolo della tariffa

Tabella 1

Utenza Domestica

Categoria	Ka (coeff. Parte fissa)	Kb (coeff. Parte Variabile)
1 componente	0,75	1,00
2 componenti	0,88	1,55
3 componenti	1,00	1,90
4 componenti	1,08	2,25
5 componenti	1,11	2,95
> 6 componenti	1,10	3,40

Tabella 2

Utenza non Domestica

Numero categoria	descrizione	Kc (coeff. Parte Fissa)	Kd (coeff. Parte Variabile)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto,	0,41	3,55
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,59	5,17
3	Stabilimenti balneari	0,71	6,22
4	Esposizioni, autosaloni	0,43	3,76
5	Alberghi con ristorante	1,28	11,28
6	Alberghi senza ristorante	0,92	8,11
7	Case di cura, riposo	1,05	9,17
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,98	8,58
9	Banche ed istituti di credito	0,54	4,71
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,05	9,23
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,27	11,16
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,	0,92	8,10
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,18	10,37
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,64	5,58
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,81	7,13
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,54	48,74
17	Bar, caffè, pasticceria	4,38	38,50
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,80	22,55
19	Plurilicenze alimentari o miste	2,58	22,68
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,61	49,38
21	Discoteche e Night clubs	1,39	12,19



Allegato 2 :

COSTI PIANO FINANZIARIO [€/anno]			(comprensivi di spazzamento, servizi aggiuntivi)
Costi di Gestione	Evacuamento e lavaggio	CSL	57 426
	Raccolta e Trasporto	CRT	182 723
	Trattamenti e Smaltimento	CTS	75 278
	Altri Costi	AC	9 474
	Raccolta Differenziata	CRD	62 422
	Trattamento e Riciclo	CTR	10 170
	Tot CG		
Costi Comuni	Amministrativi, Raccolzione	CARC	0
	Generali di Gestione	CGG	0
	Impianti Diversi	CCD	18 300
Tot CC			18 300,00
Costi Flusso del Capitale	Risparmio	AMM	31 853
	Ricostituzioni	ACC	0
	Rimborso	REM	0
Tot CK			31 853,41
Costi PIANO FINANZIARIO			447 645,61



Allegato 2 :

COPERTURA DEI COSTI DA TIA

COSTI SGRU	447 646
CORRISPETTIVO TIA	447 646
COPERTURA	100,0%

RIPARTIZIONE DEI COSTI COPERTI DA TIA (tra parte fissa e parte variabile)

PARTE FISSA [ICSE+NC+CARC+OGG+CCD+CK]*91%]	117 053	26,1%
PARTE VARIABILE [ICRT+CTS+CRD+CTR]*91%]	330 592	73,9%
TOT	447 646	

RIDUZIONI PARTE VARIABILE	19 964	
----------------------------------	---------------	--

RIPARTIZIONE DEI COSTI (tra utenze domestiche non domestiche a seguito del calcolo delle riduzioni)

COSTI FISSI	UTENZE DOMESTICHE	125 765	91,8%
137 017	UTENZE NON DOMESTICHE	11 252	8,2%
COSTI VARIABILI	UTENZE DOMESTICHE	278 848	89,8%
310 628	UTENZE NON DOMESTICHE	31 780	10,2%
COSTI TOTALI	UTENZE DOMESTICHE	404 613	90,4%
447 646	UTENZE NON DOMESTICHE	43 033	9,6%

COPERTURA DEI COSTI

COSTI SGRU	447 646
CORRISPETTIVO TIA	447 646
ANTICIPAZIONE DEL GESTORE	0
COPERTURA	100,0%

COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO (MESSINA)
TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2012

COSTI PIANO FINANZIARIO [€/anno]			
(comprensivi di spazzamento, servizi aggiuntivi)			
Costi di Gestione	Spazzamento e lavaggio	CSL	57 426
	Raccolta e Trasporto	CRT	182 723
	Trattamento e Smaltimento	CTS	75 278
	Altri Costi	AC	9 474
	Raccolta Differenziata	CRD	62 422
	Trattamento e Riciclo	CTR	10 170
	Tot CG		
Costi Comuni	Amministrativi, Riscossione, Contenzioso	CARC	0
	Generali di Gestione	CGG	0
	Comuni Diversi	CCD	18 300
	Tot CC		
Costi d'uso del Capitale	Ammortamenti	AMM	31 853
	Accantonamenti	ACC	0
	Remunerazione	REM	0
	Tot CK		
Costi PIANO FINANZIARIO			447 645,61

COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO (MESSINA)
TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2012

COPERTURA DEI COSTI DA TIA

COSTI SGRU	
CORRISPETTIVO TIA	447 646
	447 646
COPERTURA	100,0%

RIPARTIZIONE DEI COSTI COPERTI DA TIA (tra parte fissa e parte variabile)

PARTE FISSA [(CSL+AC+CARC+CGG+CCD+CK)*91%]	117 053	26,1%
PARTE VARIABILE [(CRT+CTS+CRD+CTR)*91%]	330 592	73,9%
TOT	447 646	

RIDUZIONI PARTE VARIABILE

19 964

RIPARTIZIONE DEI COSTI (tra utenze domestiche non domestiche a seguito del calcolo delle riduzioni)

COSTI FISSI	UTENZE DOMESTICHE	125 765	91,8%
137 017	UTENZE NON DOMESTICHE	11 252	8,2%
COSTI VARIABILI	UTENZE DOMESTICHE	278 848	89,8%
310 628	UTENZE NON DOMESTICHE	31 780	10,2%
COSTI TOTALI	UTENZE DOMESTICHE	404 613	90,4%
447 646	UTENZE NON DOMESTICHE	43 033	9,6%

COPERTURA DEI COSTI

COSTI SGRU	
CORRISPETTIVO TIA	447 646
ANTICIPAZIONE DEL GESTORE	0
COPERTURA	100,0%

COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO (MESSINA)
TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2012

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Categoria	Ka (coeff. Parte fissa)	Kb (coeff. Parte Variabile)	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
			€/m ²	€/anno
1 componente	0,75	1,00	0,83752	114,75775
2 componenti	0,88	1,55	0,98269	177,87451
3 componenti	1,00	1,90	1,11670	218,03972
4 componenti	1,08	2,25	1,20603	258,20493
5 componenti	1,11	2,95	1,23953	338,53536
> 6 componenti	1,10	3,40	1,22837	390,17634

RIDUZIONI CONSIDERATI IN TARIFFA
 (la riduzione indicata è applicata al relativo coefficiente)

UTENZE DOMESTICHE CHE UTILIZZANO IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Riduzione Parte Fissa	0%
(la riduzione indicata è applicata al relativo coefficiente)	20%

UTENZE NON RESIDENTI STABILMENTE

Riduzione Parte Fissa	0%
Riduzione Parte Variabile	30%


UTENZE NON SERVITE

Riduzione Parte Fissa	0%
Riduzione Parte Variabile	30%

COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO (MESSINA)
TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2012

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

numero categoria	descrizione	Kc (coeff. Parte Fissa)	Kd (coeff. Parte Variabile)	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
				€/m ²	€/m ²
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, cinematografi e teatri	0,41	3,55	0,25404	0,75401
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,59	5,17	0,37009	1,09857
3	Stabilimenti balneari	0,71	6,22	0,44222	1,32297
4	Esposizioni, autosaloni	0,43	3,76	0,26973	0,79973
5	Alberghi con ristorante	1,28	11,28	0,80290	2,39814
6	Alberghi senza ristorante	0,92	8,11	0,57709	1,72390
7	Case di cura, riposo	1,05	9,17	0,65550	1,95042
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,98	8,58	0,61159	1,82386
9	Banche ed istituti di credito	0,54	4,71	0,65863	1,00073
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,05	9,23	0,79663	1,96211
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,27	11,16	0,79663	2,37368
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,92	8,10	0,57709	1,72177
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,18	10,37	0,74018	2,20459
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,64	5,58	0,39832	1,18578
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,81	7,13	0,50809	1,51545
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,54	48,74	3,47507	10,36677
17	Bar, caffè, pasticceria	4,38	38,50	2,74744	8,18877
18	supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,80	22,55	1,75635	4,79640
19	Plurilicenze alimentari o miste	2,58	22,68	1,61835	4,82287
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,61	49,38	3,51898	10,50183
21	Discoteche e Night clubs	1,39	12,19	0,86877	2,59276



In ordine alla acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1°, lett. i) della Legge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modifiche, vengono espressi i relativi pareri come appresso:

IL RESPONSABILE del servizio interessato - per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole

Data 27/07/2012

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile - esprime parere: favorevole

Data 27/07/2012

IL RESPONSABILE

Inoltre, il responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art.55 della Legge 08.06.1990, n. 142 recepito dall'art.1, comma 1°, lett. i) della Legge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modificazioni, nonché l'art. 153, comma 5 D. Lgs. 267/2000, attesta la copertura finanziaria della spesa.

Data _____

IL RAGIONIERE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione;
CONSIDERATO che la proposta che precede è meritevole di approvazione;

VISTA la Legge 08.06.1990, n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11.12.1991, n.48 e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Circolare n. 02 dell'11.04.1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.53 della Legge 08.06.1990, n.142 recepito dall'art.1, comma 1°, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n.48 e successive modificazioni;

VISTO l'O. A. EE. LL. vigente in Sicilia;
con voti unanimi, resi nelle forme di legge.

DELIBERA

Di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo.

Con successiva votazione unanime la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva stante l'urgenza di provvedere in merito.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

 <p>COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO 09060 Provincia di Messina CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO Sant'Angelo di Brolo, li 31-07-2012 IL FUNZIONARIO G. G. G.</p>	<p style="text-align: center;">CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale,</p> <p style="text-align: center;">CERTIFICA</p> <p>Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.</p> <p>Dalla Residenza Municipale, li</p> <p>IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE</p>
---	--

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il _____ per rimanervi per 15 giorni consecutivi fino al _____
Sant'Angelo di Brolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione

E' esecutiva dal **27 LUG. 2012** perchè dichiarata immediatamente esecutiva dalla Giunta Comunale (L.R.n.44/91)

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

decorsi 10 giorni dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio (Circolare Assessorato degli Enti Locali del 24/03/2003 - Art. 12 L.R. 03/12/1991, n. 44).

Sant'Angelo di Brolo, li **27 LUG. 2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE